REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 54. del .15/06/2026

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del 30/06/2026

PREMESSA

L'obiettivo del Regolamento è quello di coinvolgere e responsabilizzare gli studenti, per creare un effettivo dialogo con le varie componenti dell'organizzazione scolastica.

Il Regolamento rispecchia le trasformazioni avvenute nella scuola, nei rapporti tra docenti e allievi, nella considerazione dell'importanza della collaborazione e del contributo qualitativamente elevato apportato da ogni componente scolastica. I suoi contenuti tengono conto delle innovazioni all'interno dei processi formativi, della funzione sociale assegnata alla scuola nell'intento di favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo, il recupero e il sostegno in situazioni di difficoltà, il rafforzamento delle abilità intellettuali e sociali.

Il Regolamento si ispira, dunque, ai valori democratici di responsabilità (verso se stessi, verso gli altri e nei confronti dell'ambiente in cui si opera), richiamando ogni componente a fornire il proprio apporto.

In questo quadro, esso rappresenta solo uno dei mezzi necessari per promuovere la concezione di una Scuola intesa come res publica, appartenente a ogni soggetto e meritevole di rispetto e di tutela.

NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato in conformità ai seguenti principi e disposizioni:

– Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 (uguaglianza e pari dignità), 33 (libertà dell'istruzione) e 34 (diritto allo studio).

– Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (riforma della valutazione scolastica e della condotta), legge delega da cui derivano i D.P.R. 134/2025 e 135/2025.

– D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e successive modifiche di cui al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

– D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 (nuovo sistema delle sanzioni disciplinari nella scuola secondaria) e D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 (valutazione del comportamento).

– D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione), per quanto applicabile e non derogato dalle disposizioni successive, con particolare riguardo alla disciplina degli organi collegiali (artt. 13–15) e alla rappresentanza degli studenti.

– D.L. 12 settembre 2013, n. 104, conv. con modif. dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, art. 4 (divieto di fumo nei locali scolastici e loro pertinenze, incluse le aree all'aperto).

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti e delle famiglie nell'ambito del registro elettronico e degli strumenti digitali di comunicazione scuola-famiglia (cfr. Art. 12 del presente Regolamento).

Le disposizioni del presente Regolamento si interpretano e applicano in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/2007.

Art. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. In base all'art. 2 DPR 24/6/1998, n° 249, sono riconosciuti agli studenti dell'Istituto i diritti:

2. a una formazione culturale e professionale qualificata;

3. a essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;

4. a essere consultati nelle scelte didattiche e organizzative importanti;

5. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola;

6. a un clima didattico e scolastico improntato alla valorizzazione della persona;

7. a un sistema di istruzione che non sia discriminante sotto il profilo economico, sociale, religioso, culturale e politico;

8. a un dialogo attivo con i docenti in materia di scelte formative, organizzazione della scuola, criteri di valutazione, scelta dei libri di testo e del materiale didattico;

9. a una valutazione trasparente e tempestiva;

10. alla riservatezza;

11. al rispetto della propria identità personale, culturale e religiosa;

12. al rispetto della pluralità delle idee e delle opinioni;

13. a formulare richieste;

14. a sviluppare temi liberamente scelti e a realizzare iniziative;

15. alla libera scelta tra le attività integrative, aggiuntive e facoltative offerte dalla Scuola;

16. a eleggere propri rappresentanti nell'ambito dei vari Organi collegiali;

17. a riunirsi per discutere problemi comuni.

Art. 2 - VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE

1. Gli obiettivi fondamentali delle verifiche formative e sommative sono:

2. constatare la preparazione generale dell'allievo;

3. constatare l'apprendimento delle lezioni più recenti e stimolare l'allievo ad uno studio serio e costante;

4. svolgere una funzione di premio o di richiamo ad un maggior impegno;

5. dare indicazioni sulle difficoltà di contenuto e di metodo al fine di permettere un miglioramento in itinere da parte dell'allievo, stimolando le capacità di autoapprendimento e autovalutazione.

6. Sulla base degli obiettivi delle verifiche, gli studenti hanno diritto a:

7. essere valutati obiettivamente evitando eventuali effetti alone;

8. essere informati tempestivamente e con trasparenza sui tempi e sulle modalità di svolgimento del programma, sulle scadenze, sui tempi delle verifiche;

9. essere informati sull'esito delle prove scritte e orali, tramite registro elettronico;

10. non essere sottoposti ad un numero di verifiche giornaliere superiore a quanto stabilito nei Consigli di Classe e nei dipartimenti;

11. essere giudicati sulla base dei criteri e/o delle griglie stabilite dai Dipartimenti disciplinari;

12. gli studenti per cui è stato predisposto un PDP o un PEI hanno diritto a essere valutati sulla base delle indicazioni presenti nei documenti stessi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

13. In base all'art. 3 DPR 24/6/1998, n° 249, gli studenti sono tenuti:

14. a frequentare regolarmente i corsi;

15. ad assentarsi solo per gravi e validi motivi, dei quali si assume responsabilità il genitore o direttamente l'alunno maggiorenne;

16. a presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;

17. ad assolvere gli impegni di studio;

18. ad avere lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi, nei confronti dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e del Dirigente scolastico;

19. a mantenere un comportamento corretto;

20. ad interloquire con linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e offesa;

21. a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;

22. a non arrecare danni al patrimonio della scuola;

23. a portare a scuola solo oggetti utili all'attività programmata di studio teorico e pratico;

24. a non fare uso durante le ore di lezione di telefoni cellulari, se non per motivi strettamente didattici e con il permesso dell'insegnante (si veda il Regolamento sull'uso degli Smartphone);

25. ad allontanarsi dall'aula durante le lezioni solo se autorizzato dall'insegnante. L'uscita deve essere temporanea e gli studenti possono uscire solo uno alla volta;

26. quando la fine di una lezione non coincide con l'intervallo, per non disturbare i compagni delle classi attigue, non uscire dall'aula, salvo che per recarsi nei laboratori, in aule speciali, in palestra;

27. ad osservare le disposizioni sulla sicurezza;

28. ad utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.

Art. 3 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

1. Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere con assiduità gli impegni di studio.

2. La presenza alle attività didattiche è obbligatoria, con la scrupolosa osservanza dell'orario.

3. Tutte le assenze devono essere opportunamente motivate e giustificate sul registro elettronico.

4. Le assenze complessive saranno comunque documentate dal registro di classe. Le giustificazioni sono prerogativa dei genitori o degli allievi maggiorenni.

5. Chi non giustifica l'assenza entro il terzo giorno dal rientro non sarà ammesso in classe e verrà ospitato nell'Istituto sotto il controllo dell'Istituzione scolastica. Qualora l'assenza non sia giustificata, lo studente sarà passibile di sanzione disciplinare.

Art. 4 - RITARDI

1. Gli studenti devono essere presenti in aula alle ore 8:05. Le lezioni hanno inizio alle ore 8:10.

2. Gli studenti che eccezionalmente arrivano in ritardo, entro le 8:20, saranno ammessi in classe dall'insegnante della prima ora che annoterà il ritardo breve sul registro, periodicamente controllato dal Coordinatore di Classe per gli adempimenti previsti.

3. Lo studente che arrivi a scuola dopo le ore 8:20 sarà considerato in ritardo e potrà entrare in classe alla seconda ora di lezione.

4. Dopo il decimo ritardo lo studente dovrà essere accompagnato da un genitore. Nel caso in cui ciò non avvenga, e in assenza di motivata causa, lo studente sarà sanzionato dal Consiglio di classe.

5. Il ritardo deve essere giustificato sul libretto web entro il giorno successivo. In caso di inadempienza l'insegnante della prima ora annoterà sul registro la possibilità di giustificare il giorno successivo, avvertendo contestualmente la famiglia dell'accaduto.

6. Gli alunni che per motivi di trasporto necessitano di una modifica dell'orario di ingresso e di uscita di al massimo 10 minuti, possono presentare, all'inizio dell'anno scolastico, richiesta di un permesso; la domanda scritta dovrà essere indirizzata al Dirigente e corredata da una copia dell'orario del mezzo di trasporto utilizzato. Si rilasceranno permessi solo per cause adeguatamente documentate. In qualsiasi momento dell'anno la scuola si riserva di verificare la consistenza della richiesta.

7. L'autorizzazione verrà rilasciata, a inizio anno scolastico, dall'Ufficio di Vicepresidenza e segnalata sul libretto web. In caso di frequenti, reiterati e non motivati ritardi, il Consiglio di Classe può prevedere provvedimenti disciplinari.

Art. 5 - ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

1. Gli studenti sono autorizzati ad entrare alla terza ora solo se in possesso di certificazione medica o altra documentazione idonea.

2. Dopo 10 ingressi posticipati e uscite anticipate, il genitore dell'allievo dovrà presentarsi personalmente per la giustificazione in Vicepresidenza o in segreteria durante l'orario di apertura.

3. Qualora siano superate le entrate posticipate/uscite anticipate previste dal regolamento, per cause futili ed ovviabili motivi, l'allievo sarà passibile di sanzione disciplinare, su segnalazione del coordinatore o di altro docente del C.d.C.

4. Gli allievi devono presentare, in Vicepresidenza, la richiesta di uscita anticipata, adeguatamente motivata, entro il primo intervallo.

5. I genitori o le persone da loro delegate dovranno presentarsi al centralino al momento dell'uscita, presentare un documento di riconoscimento e attendere l'autorizzazione per l'uscita del minore.

6. Anche in caso di improvvisa indisposizione, gli alunni minorenni non potranno lasciare la scuola se non accompagnati dai genitori o da maggiorenne munito di regolare delega.

7. La mancata frequenza delle lezioni pomeridiane, dopo una regolare presenza al mattino, non deve essere considerata "uscita anticipata", ma assenza vera e propria.

Art. 6 - RIMODULAZIONI DELL'ORARIO IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE

1. L'istituto si adopera al fine di garantire il normale svolgimento delle lezioni sostituendo i docenti assenti ed evitando disservizi. In caso di assenza di uno o più docenti sarà tuttavia possibile che l'orario giornaliero sia rimodulato a causa dell'impossibilità di copertura di tutte le ore con i docenti in servizio.

2. Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate della classe sono comunicate il giorno prima ed annotate sul registro elettronico. In caso si tratti di classi quinte e di alunni tutti maggiorenni, è possibile procedere alla rimodulazione dell'orario anche nella stessa mattinata con eventuale uscita anticipata degli alunni. Soltanto in casi di assoluta necessità, qualora l'uscita anticipata si verifichi nello stesso giorno, vi sarà comunicazione telefonica alla famiglia di ogni singolo alunno. In assenza di contatti telefonici con i genitori l'alunno non sarà dimesso dalla scuola. Le famiglie s'impegnano a prendere visione periodicamente degli orari delle lezioni e a verificare giornalmente l'eventuale comunicazione d'ingresso posticipato o uscita anticipata.

Art. 7 - COMPORTAMENTI DEGLI ALLIEVI

1. Gli allievi devono mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente.

2. È vietato porre in essere o minacciare atti di violenza fisica, aggressione, percosse, lesione dell'integrità morale o fisica, nonché comportamenti che ledano la dignità altrui, nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica. Tali condotte costituiscono violazione grave dei doveri scolastici e sono punite con le sanzioni previste dall'Art. 15 (TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, sezione C, punto 1).

3. Nello svolgimento delle attività didattiche gli studenti hanno il dovere di applicarsi con continuità e serietà, di studiare con metodo, di rispettare tempi e modalità di lavoro concordate in classe, di seguire con attenzione le lezioni e svolgere diligentemente gli esercizi e i compiti assegnati, di partecipare attivamente alle lezioni ed alle attività obbligatorie, di informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto.

4. Nello svolgimento delle attività integrative, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le norme di comportamento previste per l'attività scolastica oltre alle norme di buona educazione.

5. Gli allievi devono utilizzare correttamente le strutture, avere cura dell'ambiente, collaborare alla conservazione del patrimonio comune.

6. È compito dei Rappresentanti di classe degli studenti vigilare e informare gli organi della scuola in merito all'utilizzo scorretto, al deterioramento, alla rottura di oggetti e dell'arredo scolastico, al mancato rispetto dell'ambiente.

7. Durante le lezioni, gli allievi possono eccezionalmente uscire dall'aula, previa autorizzazione dell'insegnante.

8. Durante il cambio di lezione, gli alunni non devono allontanarsi dall'aula e arrecare disturbo ai compagni delle aule attigue.

9. Non è concesso, per nessuna ragione, uscire dall'Istituto. Per consentire un'adeguata assistenza durante gli intervalli gli alunni non possono accedere alla zona parcheggio, alle zone dedicate all'attività sportiva e all'area che circonda l'auditorium.

10. A seguito del dlgs 104 del 2013 (si veda art. 8 DIVIETO DI FUMO) non è consentito fumare in nessuno spazio, aperto o chiuso, di pertinenza dell'Istituto scolastico.

11. I cancelli di ingresso all'istituzione scolastica, sia anteriore sia posteriore, verranno chiusi durante gli intervalli.

12. È sempre assolutamente vietato consumare il cibo in tutti i laboratori, nelle palestre, nelle sale audiovisivi e nella sala lettura. È vietato nelle aule e nei corridoi durante le ore di lezione.

13. Durante gli intervalli gli allievi sono tenuti a mantenere comportamenti decorosi e a rispettare gli eventuali richiami del personale predisposto, in quei momenti, al controllo. In ogni caso, non devono essere messi in atto comportamenti che possano infastidire la comunità esterna in cui il nostro Istituto è inserito.

14. È vietato portare a scuola oggetti che possono provocare danni alle persone o alle cose o arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

15. È possibile utilizzare i cellulari SOLO per motivi didattici e SOLO con il permesso del docente (si veda Regolamento uso Smartphone).

16. Volantini, ciclostilati o altri scritti di qualsiasi natura possono essere distribuiti solo all'esterno della scuola, salvo che non si riferiscano alla propaganda elettorale per gli Organi Collegiali e alla libertà di espressione delle varie rappresentanze e componenti scolastiche, oppure salvo che non siano stati autorizzati dal Dirigente scolastico.

17. L'istituto, pur esercitando un'accurata vigilanza e mettendo in atto misure idonee a evitare furti o danneggiamenti, non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. Ogni allievo è responsabile dei propri effetti personali.

18. Ogni docente o personale non docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Gli studenti sono pertanto tenuti a rispettare e accogliere le indicazioni di ciascun docente o personale ausiliario anche se non facente parte del proprio consiglio di classe.

19. Ogni alunno deve occupare in aula o in laboratorio il posto che gli è stato assegnato e del quale risponde personalmente. Gli alunni non possono modificare la disposizione dei banchi e degli arredi scolastici. Se per particolari ragioni didattiche l'insegnante decidesse una disposizione diversa, prima che termini l'ora di lezione i banchi e gli altri arredi devono essere rimessi al proprio posto.

20. Nelle aule laboratorio la disposizione dei banchi è predisposta dall'insegnante con il maggior numero di ore e l'assegnazione dei posti dal docente della classe. Ciascun alunno deve portare con sé i libri, i quaderni e tutto l'occorrente per le lezioni e le attività giornaliere. Non è consentito appoggiare sul banco alcun oggetto che non sia necessario alla didattica o che possa fungere da "barriera" tra docente e discente. L'uso della LIM è consentito solo in presenza di un insegnante e comunque solo per fini didattici. L'uso di dispositivi elettronici (notebook, netbook, tablet e smartphone con monitor di almeno 5") è consentito solo se autorizzato e solo per scopi didattici.

21. L'insegnante, in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno (es. durante verifiche varie, ecc.), può richiedere a tutti gli studenti di una classe di depositare i cellulari sulla cattedra. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed educato in Rete; l'utilizzo del social network per fini privati non è consentito. L'uso della rete d'Istituto è regolato dalle norme del PUA, Politica d'Uso Accettabile, (Regolamento per un uso corretto e consapevole della rete). Ad ogni cambio d'ora si predispongono libri e quaderni per la lezione successiva; qualora la lezione si svolga in una differente aula o un diverso laboratorio gli allievi sono tenuti a raggiungerli in silenzio e nel più breve tempo possibile.

22. Tutti i laboratori, le palestre e la biblioteca hanno regolamenti specifici che devono essere conosciuti e rispettati dagli allievi. Tutti gli ambienti della scuola devono essere tenuti puliti e ordinati. Chi provoca danni o si rende responsabile di atti di vandalismo di vario genere incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste.

23. Gli studenti sono tenuti a un abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente scolastico.

Art. 8 - DIVIETO DI FUMO

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013, e ss.mm.ii.): Divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola.

Art. 9 - PARCHEGGIO DEI MEZZI DI LOCOMOZIONE DEGLI STUDENTI

1. L'uso dei cortili interni per il parcheggio di biciclette e motorini è concesso nelle aree previste e in modo da non impedire l'accesso di eventuali mezzi di soccorso, né da ostacolare le uscite di sicurezza. Le stesse regole valgono per il parcheggio delle auto nel retro dell'Istituto.

2. Eventuali restrizioni per usi sportivi del cortile, annunciate dal personale o dai collaboratori scolastici, saranno indiscutibili e inderogabili. Comportamenti irresponsabili o di guida pericolosa, che possano minare la sicurezza degli altri, saranno pesantemente sanzionati ed eventualmente segnalati alla Polizia Municipale.

3. Il parcheggio con accesso da via Baracca è ad uso esclusivo del personale.

Art. 10 - ASSEMBLEE DEGLI ALLIEVI

1. Le assemblee degli allievi sono regolate dagli articoli 13 e 14 del D.L. 16/4/1994, n° 297 e costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della Società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. In base alla normativa:

3. alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderano;

4. gli allievi possono utilizzare le ore mensili delle assemblee cui hanno diritto per attività culturali, didattiche, di ricerca, di seminario, formative in genere, con la partecipazione, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, di esperti. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

ASSEMBLEE DI CLASSE

5. Le Assemblee di Classe, nell'ordine di due ore al mese, devono essere chieste almeno tre giorni prima e non devono cadere sempre nello stesso giorno della settimana.

6. Al termine dell'assemblea, deve essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori.

7. Le Assemblee di Classe sono convocate dal Dirigente scolastico su richiesta dei Rappresentanti di classe o della maggioranza degli alunni.

8. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno ed essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'assemblea.

9. In caso di comprovata urgenza, tale termine potrà essere eccezionalmente ridotto ad un giorno.

10. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante annotazione sul registro di classe.

11. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

12. Al termine, si deve redigere il verbale con i punti all'ordine del giorno e consegnato in Vicepresidenza.

ASSEMBLEE DI ISTITUTO

13. Le Assemblee d'Istituto, nell'ordine al massimo di un'assemblea al mese e nel limite delle ore giornaliere di lezione, devono essere chieste con almeno dieci giorni di anticipo per prevederne l'organizzazione che comporta l'eventuale ricerca dei locali e la dovuta informazione alle famiglie e alle altre componenti della Scuola. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno, la firma dei richiedenti, la data e il luogo di svolgimento. L'Assemblea di Istituto è convocata dal Dirigente scolastico su richiesta degli allievi, rappresentanti di Istituto o della maggioranza Rappresentanti di classe o di almeno il 10% degli allievi.

14. L'ordine del giorno viene affisso all'albo, almeno tre giorni prima dell'Assemblea, a cura dei richiedenti.

15. Dell'Assemblea di Istituto viene data comunicazione agli studenti mediante circolare.

16. Durante il corso dell'Assemblea deve essere garantito, a cura dei richiedenti e del Dirigente scolastico, l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

17. Il Dirigente scolastico, e i docenti dallo stesso delegati, sono presenti all'Assemblea e possono intervenire nel caso in cui vi siano violazioni del regolamento o per la constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 11 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori sono regolate dall'art. 15 del D.L. 16/4/1994, n° 297.

2. Le assemblee di classe dei genitori possono essere convocate su richiesta dei rappresentanti in Consiglio di classe.

3. Le assemblee di Istituto dei genitori possono essere convocate su richiesta dei rappresentanti in Consiglio di Istituto, o di un terzo dei genitori.

4. Alle assemblee ha diritto di partecipazione e di intervento il Dirigente scolastico.

5. Le assemblee devono svolgersi in orario non scolastico, concordato con il Dirigente scolastico.

Art. 12 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

1. Le comunicazioni provenienti dall'Istituto e destinate al pubblico o alla comunità scolastica sono rese disponibili nelle seguenti modalità:

2. sito Internet istituzionale;

3. registro elettronico.

4. Il sito internet attualmente dispone di un'area pubblica - aperta a tutti - sulla quale sono rese disponibili le informazioni ad accesso pubblico e di un'area riservata - contenente le informazioni ad accesso limitato - fruibile esclusivamente ai componenti della comunità scolastica, con appropriate logiche di sicurezza e di profilazione stabilite dalla normativa.

5. Attraverso il sito internet, che rappresenta a tutti gli effetti l'albo ufficiale della scuola, l'Istituto comunica con tutte le componenti scolastiche e non.

6. Tutte le classi dell'istituto utilizzano il Registro elettronico. Ogni famiglia e ogni studente, a partire dal momento dell'inserimento dell'alunno nell'Istituto, possono accedere al registro elettronico SPAGGIARI tramite SPID o CIE.

7. Accreditandosi sarà possibile verificare il numero e la data delle assenze, la giustificazione avvenuta o le eventuali assenze ingiustificate. Si potranno inoltre visualizzare i voti che durante l'anno saranno assegnati dai docenti all'allievo. Ogni famiglia potrà visualizzare esclusivamente i dati che riguardano i propri figli.

8. L'Istituto garantisce una proficua collaborazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e i colloqui con i docenti, richiedibili tramite appuntamento.

Art. 13 - REGOLAMENTO DEL LOCALE INTERNO DI SUPPORTO PER PICCOLI MALESSERI

1. Il docente che autorizza uno studente a recarsi nel locale di supporto deve annotarlo sul registro di classe, segnalando tempestivamente la situazione al Dirigente scolastico o suo delegato e assicurandosi della presenza di un operatore scolastico che sorvegli il locale.

2. La permanenza nel locale è consentita per un breve periodo; se il malessere dovesse permanere deve essere informata la famiglia. Nei casi di particolare gravità verrà richiesto l'intervento medico.

3. In caso di malessere, dopo che la famiglia è stata informata e ha indicato che rapidamente si recherà a scuola per valutare la necessità di chiamare i soccorsi, lo studente rimarrà in infermeria fino all'arrivo del genitore o di chi ne fa le veci. Lo studente maggiorenne in analoga situazione potrà uscire dall'Istituto su autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato e dopo aver firmato una liberatoria

di responsabilità della scuola. Qualora, prima che giungano i genitori, la situazione peggiori sarà necessario, anche contrariamente a quanto disposto dalla famiglia, chiamare i soccorsi.

Art. 14 - VIGILANZA DEI DOCENTI

1. Tutti i docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (ore 8:05).

2. La vigilanza sull'incolumità degli allievi entrati in aula spetta ai docenti e permane fino al termine dell'orario, comprendendo anche i momenti in cui la lezione è affidata ad esperti esterni.

3. La vigilanza sugli allievi verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in base alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico.

Art. 15 - LE SANZIONI: PRINCIPI GENERALI

1. Come stabilito dall'art. 4, V, D.P.R. 249/1998 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 235/2007 e dal D.L. 1 settembre 2008, n° 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n° 169:

2. le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e hanno una funzione formativa;

3. la comunità scolastica si impegna a distinguere i comportamenti vivaci da quelli scorretti per poter intervenire sui primi e sui secondi con il giusto peso nel quadro dei principi educativi;

4. la responsabilità in merito alle infrazioni disciplinari è personale;

5. le sanzioni attengono ai comportamenti degli allievi tenuti sia nell'ambito dell'attività curricolare, sia in occasione di attività extracurricolari, viaggi di istruzione, uscite didattiche, assemblee, stage, uscite sul territorio...;

6. le sanzioni devono essere sempre tempestive, temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e per quanto possibile al principio della riparazione del danno;

7. le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente, al quale può anche essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;

8. gli allievi sottoposti alla procedura disciplinare hanno il diritto di esporre le proprie ragioni;

9. la sanzione per infrazioni disciplinari non incide sul voto di profitto; influisce invece in modo determinante sulla definizione del voto di comportamento che verrà individuato dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri generali definiti dalla griglia di valutazione del voto di comportamento deliberata in Collegio Docenti: interesse e partecipazione al dialogo formativo, frequenza regolare; comportamento adeguato alle regole della vita sociale, rispettoso delle persone e delle cose; osservanza del Patto di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto;

10. il presente regolamento deve essere osservato da tutti gli studenti, anche dai maggiorenni ai quali si applicano gli stessi provvedimenti e le stesse sanzioni;

11. in nessun caso può essere oggetto di sanzioni la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della dignità altrui.

12. Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

13. richiamo verbale;

14. nota disciplinare;

15. richiamo scritto sul registro di classe;

16. convocazione dei genitori;

17. deferimento al Dirigente Scolastico;

18. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;

19. riparazione del danno;

20. sanzioni alternative;

21. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;

22. sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;

23. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;

24. esclusione dallo scrutinio finale;

25. non ammissione all'esame di stato.

26. Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 5 dalla contestazione - decisione - adozione del provvedimento - comunicazione alla famiglia. L'alunno potrà esporre le proprie ragioni anche per iscritto.

27. Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.

28. L'alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi, la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI**	**ORGANO COMPETENTE**
A) Non osservanza delle disposizioni organizzative		
A.1. Frequenza non regolare - ritardi sistematici - assenze non giustificate.	1. richiamo verbale; 2. richiamo scritto; 3. convocazione dei genitori.	Docente; Docente coordinatore; Docente coordinatore.
A.2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare; 3. richiamo scritto sul registro di classe; 4. convocazione dei genitori.	Docente; Docente; Docente; Docente.
A.3. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare; 3. richiamo scritto sul registro di classe; 4. convocazione dei genitori; 5. deferimento al Dirigente Scolastico; 6. Ammonizione scritta del Dirigente scolastico.	Docente; Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Dirigente Scolastico.
A.4. Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti.	1. sanzione amministrativa e/o ammonizione scritta del Dirigente scolastico; 2. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e sanzione amministrativa.	Dirigente Scolastico; Consiglio di classe.
A.5. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non autorizzato dal docente.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare e/o richiamo scritto sul registro di classe; 3. deferimento al Dirigente Scolastico; 4. ammonizione scritta del Dirigente scolastico; 5. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe.
B) Mancanza nell'assolvimento		

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
dei doveri scolastici		
B.1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni.	1. Nota disciplinare; 2. richiamo scritto sul registro di classe; 3. convocazione dei genitori.	Docente; Docente; Docente coordinatore.
B.2. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	1. richiamo scritto sul registro di classe; 2. convocazione dei genitori.	Docente; Docente.
B.3. Manomissione e/o danneggiamento di documenti di valutazione (scheda,...) o del Registro Eelettronico	3.1 sospensione dalle lezioni con eventuale riparazione del danno.	Dirigente scolastico; Consiglio di classe.
C) Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni		
C.1. Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare; 3. ammonizione sul registro di classe; 4. convocazione dei genitori; 5. ammonizione del Dirigente Scolastico; 6. sospensione dalle lezioni fino a 15gg; 7. sospensione fino al termine	Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe; Consiglio di Istituto; Consiglio di Istituto; Consiglio di Istituto.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
	dell'anno Scolastico; 8. esclusione dallo scrutinio finale; 9. non ammissione all'esame di stato.	
C.2. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare e riparazione del danno; 3. ammonizione sul registro di classe e riparazione del danno; 4. convocazione dei genitori e riparazione del danno; 5. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 6. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno.	Docente; Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe.
C.3. Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare; 3. convocazione dei genitori.	Docente; Docente; Docente coordinatore.
C.4. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare; 3. ammonizione sul registro di classe; 4. convocazione dei genitori; 5. deferimento al Dirigente Scolastico; 6. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico; 7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe; Consiglio di classe.
D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola		

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
D.1. Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature.	1. richiamo verbale; 2. nota disciplinare; 3. ammonizione scritta sul registro di classe; 4. deferimento al Dirigente Scolastico; 5. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 6. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno.	Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe.
D.2. Sottrazione di materiali.	1. richiamo verbale e riparazione del danno; 2. nota disciplinare e riparazione del danno; 3. ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno; 4. convocazione dei genitori e riparazione del danno; 5. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 6. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 7. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno; 8. sospensione fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno.	Docente; Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe; Consiglio di Istituto.
D.3. Mancata osservanza delle norme di sicurezza.	1. richiamo verbale e riparazione del danno; 2. nota disciplinare e riparazione del danno; 3. ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno; 4. convocazione dei genitori e	Docente; Docente; Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
	riparazione del danno; 5. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 6. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno.	

Art. 16 - SANZIONI ALTERNATIVE

1. Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica o del Territorio (eventuali convenzioni con il Terzo settore). I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

2. Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

Art. 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 18 - RICORSI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

2. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

3. L'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

4. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

2. Riforma del Voto di Comportamento e Conseguenze (D.P.R. n. 135/2025). Il comportamento è ora equiparato, per peso e incidenza, alle discipline di studio e viene espresso in decimi anche nella Scuola Secondaria di secondo grado (come stabilito dalla Legge n. 150/2024).

3. Valutazione del Comportamento e relative conseguenze a scrutinio finale. In base alle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 135 dell'8 agosto 2025, la valutazione del comportamento assume un valore determinante ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato. Di seguito si riportano i principali effetti connessi ai diversi livelli di valutazione:

4. Voto inferiore a 6/10 (es. 5/10). In caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso alla classe successiva né, se in quinta, all'Esame di Stato. La non ammissione è automatica e non prevede possibilità di recupero o revisione.

5. Voto pari a 6/10. Il voto di sei decimi comporta la sospensione del giudizio sull'ammissione. Lo studente è tenuto a realizzare e presentare un "Elaborato critico in materia di Cittadinanza Attiva e Solidale" (cosiddetto Compito di Cittadinanza), da discutere prima dell'inizio del successivo anno scolastico. La mancata presentazione dell'elaborato o una valutazione insufficiente dello stesso determina la non ammissione.

6. Voto pari o superiore a 9/10. Un comportamento valutato con un voto pari o superiore a nove decimi consente allo studente di ottenere il massimo punteggio previsto nella fascia di attribuzione del credito scolastico ai fini dell'Esame di Maturità. Tale riconoscimento valorizza la condotta eccellente, la partecipazione attiva e il rispetto costante delle regole della comunità scolastica.

7. La valutazione del comportamento deve tenere conto, in modo particolare, di atti di violenza, aggressione e lesione della dignità altrui, incluso il personale scolastico e gli altri studenti.

8. Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari (D.P.R. n. 134/2025). Le sanzioni disciplinari sono ridefinite con un forte accento sulla funzione educativa, riparativa e non solo punitiva. Le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025 ridefiniscono il sistema delle sanzioni disciplinari, che assumono una funzione riparativa e non meramente punitiva. L'obiettivo è quello di promuovere la responsabilità personale, il senso civico e la ricostruzione del legame con la comunità scolastica, trasformando l'errore in un'occasione di crescita.

9. Sospensione fino a 2 giorni. In questi casi, lo studente non viene allontanato dalla scuola, ma è tenuto a svolgere attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del proprio comportamento. Le attività sono finalizzate a mantenere il rapporto con la comunità scolastica, favorendo al contempo l'autocritica, la consapevolezza del danno e il recupero del senso di responsabilità. Vista l'eccezionalità della fine dell'anno scolastico, non sono ammesse sospensioni senza obbligo di frequenza, in questo momento, al fine di consentire i recuperi delle non sufficienze.

10. Sospensione oltre 2 giorni e fino a 15 giorni. Per sospensioni di durata superiore, lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale, come iniziative di volontariato, assistenza o cura dei beni comuni, da svolgere presso enti o strutture convenzionate con la scuola. Tali attività, che hanno carattere riparativo e formativo, mirano a restituire un contributo positivo alla collettività e possono, se necessario, proseguire anche dopo il rientro in classe, nel rispetto dei principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

11. Sospensione oltre 15 giorni. Le sanzioni di durata superiore a quindici giorni, di competenza del Commissario Straordinario, prevedono comunque lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale e l'intervento obbligatorio dei servizi sociali e/o psico-pedagogici, al fine di predisporre un percorso di reinserimento personalizzato. Queste misure sono riservate alle infrazioni più gravi, ma mantengono come obiettivo principale il recupero educativo e il reinserimento positivo dello studente all'interno della comunità scolastica.

12. Altri Punti Salienti (D.P.R. n. 134/2025). Si ribadisce che le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, ma influenzano direttamente il voto di comportamento.

13. Viene confermata la soglia di frequenza minima pari ai tre quarti (3/4) dell'orario annuale personalizzato per la validità dell'anno scolastico.

14. Con delibera del Collegio dei docenti, si potranno concedere deroghe in casi straordinari ed eccezionali, purché documentate e senza compromettere la possibilità di valutazione degli apprendimenti.

DISPOSIZIONE FINALE

Si invitano vivamente tutte le componenti della comunità scolastica a contribuire attivamente al successo educativo di tutti gli studenti/esse, nel rispetto delle regole e dell'autorevolezza del personale scolastico.